

PESCARA ENERGIA S.P.A.

OGGETTO: Servizio legale per l'assistenza agli uffici amministrativi della Società alla realizzazione formazione e redazione di una procedura pubblica per la creazione di "Comunità di Energia Rinnovabile - CER "e gruppi di Autoconsumo Collettivo - CEC nel territorio cittadino del comune di Pescara **CIG:** Z8235F66BC

L'AMMINISTRATONE UNICO

PREMESSO che:

- con Deliberazione di C.C. n. 16 del 05 marzo 2020, esecutiva nelle forme di legge, il Consiglio Comunale di Pescara si è pronunciato favorevolmente in ordine alla presa d'atto dello studio di fattibilità redatto dal Dirigente del Settore Energia Mobilità e Sostenibilità comunale, in ordine alla convenienza economica e gestionale dei servizi tecnologici di proprietà da trasferire a Pescara Energia S.p.A.;
- il giorno 28 aprile 2020 presso l'ufficio del Dirigente del Settore Energia Mobilità e Sostenibilità si è proceduto alla sottoscrizione del verbale di consegna degli impianti oggetto del servizio e pertanto alla conseguente consegna degli stessi così come indicati nell'elaborato "Consistenza del patrimonio impiantistico dell'Ente" alla Società Pescara energia Spa;
- alla luce del verbale di consegna degli impianti tutti i servizi rientranti nella consistenza del patrimonio dell'Ente devono essere assunti dalla Pescara Energia Spa;
- la Società, conformemente al proprio Statuto ed in base alle richieste dell'Amministrazione Comunale, si impegna a svolgere tutte le attività direttamente connesse allo svolgimento dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici, termici, idricosanitari, di illuminazione, di videosorveglianza, antintrusione, di terra, per la produzione di energia rinnovabile, degli impianti di risalita (ascensori), e di tutti gli altri impianti tecnologici ubicati in aree o immobili comunali;

CONSIDERATO che PESCARA ENERGIA S.p.A., quale Organismo strumentale del Comune di Pescara, ha in programma di avviare un progetto che tende a promuovere:

- L' AUTOCONSUMO COLLETTIVO DI ENERGIA RINNOVABILE;
- LE COMUNITA' ENERGETICHE NEL TERRITORIO CITTADINO;

VISTO che la nuova Direttiva 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ha consolidato l'interessante figura della "comunità di energia rinnovabile" (CER o Local Energy Communities - LEC), già citata nel "EU Winter Package" del 2017 e, a livello nazionale, all'interno della SEN sempre del 2017. Nella direttiva del 2018 le Comunità Energetiche sono definite quale soggetto giuridico i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI, amministrazioni comunali, e il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera; In particolare, una comunità energetica potrà essere in grado di:

- produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile;
- scambiare, all'interno della stessa comunità, l'energia rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità;
- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica appropriati, direttamente o mediante aggregazione, in modo non discriminatorio
- scegliere le soluzioni tecnologiche migliori per la generazione distribuita di energia e la gestione intelligente dei flussi energetici;

CONSIDERATO che la Società intende:

- Aumentare la consapevolezza verso la transizione energetica;
- Promuovere azioni a favore dei cittadini per l'energia condivisa;
- Sviluppare piattaforme e strumenti di supporto;
- Facilitare il dialogo tra i cittadini e gli stakeholder locali;
- Favorire il passaggio dalla generazione centralizzata alla generazione distribuita;

VISTI i benefici Ambientali, Economici, Fiscali e Sociali che in particolare, una comunità energetica potrà produrre;

RILEVATI che;

- la Società in ottemperanza alla sua Mission intende promuovere la formazione delle Comunità Energetiche;
- in particolare per la redazione degli atti propedeutici per l'Iter di realizzazione di una procedura pubblica per la formazione di "Comunità di Energia Rinnovabile - CER" e gruppi di Autoconsumo Collettivo - CEC nel territorio cittadino del comune di Pescara necessitano particolari competenze professionali;

RILEVATO che presso questa Società non vi sono figure in possesso delle competenze in merito e pertanto per far fronte a detta figura professionale, occorre attingere da personale esterno;

RITENUTO che la figura de quo dovrà svolgere per conto della Società e Ed in particolare il supporto alla redazione degli atti propedeutici per l'Iter di realizzazione di:

- Protocollo di Intesa fra PESCARA Energia S.p.A. e Comune di Pescara;
- Supporto alla costituzione di un Ente del Terzo Settore, d'ora in poi anche solo ETS, avente per oggetto CEC o CER;
- Supporto alla redazione dello Statuto ed oggetto dell'impresa sociale;
- Supporto per la redazione di Avviso Pubblico;
- Supporto per la redazione del regolamento dell'ETS costituenda;
- Supporto per la realizzazione delle attività istruttorie per l'adesione dei cittadini/privati/imprese all'ETS;
- Attività di supporto per la comunicazione istituzionale sul tema delle "Comunità Energetiche";

RILEVATO inoltre che il consulente incaricato, avvalendosi della propria struttura organizzativa, dovrà provvedere autonomamente alle attività previste dalla regolare ed ottimale esecuzione di tutti gli adempimenti previsti e necessari fino al buon esito delle iniziative, in esecuzione al ruolo assunto, di concerto con l'Ufficio tecnico e la Società di Comunicazione fornitore della Società Committente;

PRESO ATTO che:

- il RUP dell'intervento è il Dott. Mauro D'Andreamatteo;
- è stata richiesta da parte del RUP della Procedura ad un professionista del settore, individuato nell' Avv. Paolo Firmino Feliciani residente in Pescara in Via Beato Angelico n. 13, con Studio Legale sito in Pescara e Napoli, C.F. FLCPPFR82A12C632X - P.IVA : 02335710683, una proposta di collaborazione per lo svolgimento delle attività sopra indicate;
- il professionista Avv. Paolo Firmino Feliciani ha trasmesso una proposta di collaborazione pervenuta il 01 aprile 2022 ns. prot.470, con allegato curriculum vitae comprovante l'esperienza in materia di Servizio legale per l'assistenza alla realizzazione formazione e redazione di una

procedura pubblica per la formazione di "Comunità di Energia Rinnovabile - CER" e gruppi di Autoconsumo Collettivo - CEC, per un importo annuo pari ad € 8.000,00 oltre oneri ed IVA;

VISTO il disciplinare di incarico recante patti e condizioni per la prestazione dei servizi di che trattasi redatto dall'ufficio tecnico, regolante i rapporti tra le parti;

RICHIAMATO l'art. 32. del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed in particolare il comma 2, che recita testualmente: *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti"*.

RILEVATO CHE l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza";

DATO atto che si intende procedere nel rispetto dell'art. 30 del Codice dei Contratti Pubblici e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità pubblicità, rotazione, sostenibilità energetica e ambientale, prevenzione conflitto di interessi;

CONSIDERATO che il corrispettivo stimato è inferiore alla soglia prevista dall'art.1, comma 2, lettera a) della L.120/2020 e s.m.i., a mente del quale *"per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro, la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*, e pertanto è possibile procedere all'affidamento diretto ai sensi del citato articolo;

AI SENSI dell'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici;

VISTE le dichiarazioni di assenza di causa di conflitto di interesse del RUP (ex art.6 bis della legge 241/90 come introdotto dalla L.190/2012) e dello stesso Amministratore Unico ex Art. 2391 c.c.: *" L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società [1395], precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata: se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione [1394, 2373, 2631], investendo della stessa l'organo*

collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile" e Art 2475 ter c.c. " I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo. ";

VERIFICATO che:

- è stata eseguita la verifica del Casellario ANAC, effettuata on-line in data 11/04/2022 al portale www.anticorruzione.it tramite il servizio delle "Annotazioni riservate", che non ha evidenziato annotazioni sull'operatore economico suddetto;
- è stata accertata la regolarità contributiva,;
- l'affidatario ha sottoscritto la Dichiarazione di presa visione e di accettazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs n. 231/2001 di Pescara Energia spa accettando le clausole ivi contenute e impegnandosi al rispetto delle stesse a pena di decadenza dall'incarico e conseguente risoluzione del rapporto contrattuale;
- l'efficacia dell'aggiudicazione così disposta è subordinata alla verifica positiva del possesso in capo all'aggiudicatario dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che:

- il CIG di riferimento del presente affidamento è quello indicato in oggetto;
- i dati ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari Legge 136/2010 sono stati dichiarati dall'Operatore economico ed acquisiti agli atti;
- il RUP ha attestato l'insussistenza di situazioni di conflitto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 come introdotto dalla L. 190/2012 e dell'art. 42 del Codice dei Contratti ed in conformità alle Linee n. 3 dell'ANAC, da ultimo aggiornate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1007 dell'11/12/2017, giusta dichiarazione allegata;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm. i.i.:

VISTO il D.lgs 175/2016 e ss.mm.i.i.;

VISTA la Legge n.120 dell'11 settembre 2020;

VISTA la Legge 108 del 29 luglio 2021; i.;

DELIBERA

- 1) **di affidare** Avv. Paolo Firmino Feliciani residente in Pescara in Via Beato Angelico n. 13, con Studio Legale sito in Pescara e Napoli, C.F. FLCFPR82A12C632X - P.IVA : 02335710683, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 il Servizio legale per l'assistenza alla realizzazione formazione e redazione di una procedura pubblica per la creazione di "Comunità di Energia Rinnovabile - CER "e gruppi di Autoconsumo Collettivo - CEC nel Comune di Pescara, per un importo di € 8.000,00 iva ed oneri esclusi per un periodo di anni 1 (uno) a partire dalla data di avvio del servizio;
- 2) **di adottare** il presente atto ai sensi del art. 32 del D.Lgs. 50/2016 stabilendo che:
 - a) l'oggetto del contratto consiste nello svolgimento delle analisi delle attività poste in essere in merito al "Servizio legale per l'assistenza alla realizzazione formazione e redazione di una procedura pubblica per la creazione di "Comunità di Energia Rinnovabile - CER "e gruppi di Autoconsumo Collettivo - CEC nel Comune di Pescara;

- b) il valore economico per un importo pari ad € 8.000,00 iva ed oneri esclusi, il contratto è costituito dalla sottoscrizione della presente determinazione, da valere per presa visione e accettazione dell'incarico con tutti gli obblighi relativi, nessuno escluso nonché dalla sottoscrizione del disciplinare di incarico;
 - c) le clausole negoziali essenziali sono quelle definite nel presente provvedimento e nel disciplinare di incarico, che dovrà essere sottoscritto tra le parti;
 - d) la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;
 - e) di precisare che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti è prevista la risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
- 3) **di prendere atto che:**
- il CIG concernente tale procedure è stato acquisito ed è quello indicato in oggetto;
 - la fattura dovrà essere emessa in regime di split payment, qualora applicabile;
 - ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016, l'aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
 - che nelle more della conclusione dell'istruttoria concernente i controlli effettuati ai sensi e per gli effetti di cui all'art.71 del D.P.R. n. 445/2000 sulle dichiarazioni rilasciate dall'operatore economico, è possibile procedere alla consegna dei lavori, così come previsto dall'art. 8 comma 1 della Legge 120/2020;
- 4) **di stabilire che:**
- trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016: l'affidatario autorizza il trattamento dei propri dati personali e/o particolari ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 e dell'art. 13 del GDPR UE 2016/679 come informativa di cui dichiara di aver preso visione;
 - il corrispettivo del servizio sarà liquidato trimestralmente previa emissione di certificato di regolare esecuzione da parte del RUP, entro 30 giorni dalla presentazione di fattura elettronica contenente i riferimenti dell'affidamento nonché del C.I.G. e del codice univoco di fatturazione M5UXCR1;
 - la Società, unilateralmente, si riserva il potere di recesso per ragioni di pubblico interesse, inoltre, il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto ex art. 1456 c.c. qualora, per fatti imputabili all'affidatario, vi siano fondate ragioni di ritenere non raggiungibili gli obiettivi affidati; il rapporto contrattuale si intende risolto in caso di successivo accertamento del non possesso dei requisiti prescritti dalla legge per contrarre con la P.A.; il rapporto contrattuale é risolto in caso di violazione da parte dell'affidatario degli obblighi previsti dalla L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - per eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Società e l'affidatario circa il presente affidamento è competente il Foro di Pescara, con espressa rinuncia al Foro facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c.;
- 5) **di sottoporre** all'O.E. copia del presente atto munito di formula esecutiva ed il disciplinare di incarico da sottoscrivere a mezzo di firma digitale, con l'osservanza delle modalità stabilite

dall'art. 32, comma 14 del Codice dei contratti pubblici, per accettazione-conferma di quanto in esso previsto;

- 6) **di dare atto**, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 50/2016 che il presente atto e tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati sul profilo della committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n°33;

Pescara li 11 aprile 2022

L'AMMINISTRATORE UNICO
Dott. Giuliano Diodati